


AGENDA

 NUOVI MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BIOSIMILARI

■ IN PARTICOLARE L'ACCORDO QUADRO

ESPERIENZE NELLE REGIONI D'ITALIA

ORIENTAMENTI IN ALCUNE REGIONI D'ITALIA



LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ART.21

	Legge di stabilità 208/2015		articolo 21, commi 1, 6 e 7 del nuovo codice
•	Le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.	-	Le amministrazioni aggiudicatrici <u>adottano</u> il programma biennale degli acquisti di beni e servizi che è obbligatorio per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Il programma biennale ed i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito del MIT e dell'Osservatorio.
•	LEGGE DI BILANCIO 2017 – 11/12/2016 N. 232	•	Art. 1, comma 424 «"l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018".
	Art. 11 del D. Lgs 56/2017 (Correttivo)	_	Le norme sulla programmazione non si applicano alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
	Decreto MIT n. 57 del 9 marzo 2018		Prevede schemi-tipo per la programmazione biennale

D.P.C.M. del 24.12.2015 (GU n. 2/2016)	SOGLIE (€)	AGGIORNATE DPCM 11/7/2018 (G.U. n. 189/2018)	SOGLIE (€)
FARMACI	40.000	GUANTI (CHIRURGICI E NON)	40.000
VACCINI	40.000	SUTURE	40.000
STENT	SOGLIA COM.	OSSIGENOTERAPIA	SOGLIA COM.
AUSILI PER INCONTINENZA	40.000	DIABETOLOGIA TERRITORIALE	SOGLIA COM.
PROTESI D'ANCA	SOGLIA COM.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	40.000
MEDICAZIONI GENERALI	40.000	MANUTENZIONE STRADE –SERVIZI E FORNITURE	SOGLIA COM.
DEFIBRILLATORI	SOGLIA COM.		
PACE-MAKER	SOGLIA COM.		
AGHI E SIRINGHE	40.000		
SERVIZI INTEGRATI APP. SANITARIE	40.000		
SERVIZI DI PULIZIA PER SSN	40.000		
SERVIZI DI RISTORAZIONE PER SSN	40.000		
SERVIZI DI LAVANDERIA PER SSN	40.000		
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SAN.	40.000		
VIGILANZA ARMATA	40.000		
FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI	SOGLIA COM.		
PULIZIA IMMOBILI	SOGLIA COM.		
GUARDIANIA	40.000		
MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	SOGLIA COM.		



https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencolniziativePubbliche.do?method=ricercaAction

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DIMERCATO/PROCEDURA NEGOZIATA

Linee guida n. 14 approvate con Delibera n. 161 del 06 marzo 2019 (Restano in vigore in quanto il co. 2 dell'art. 213 del Codice non è stato modificato, integrato o abrogato da D.L. 32/2019)

- Sono finalizzate per far conoscere alla stazione appaltante:
 - se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento,
 - le condizioni di prezzo mediamente praticate,
 - le soluzioni tecniche disponibili,
 - l'effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi per i quali vi è interesse.
- In particolare l'art. 66 d.lgs. 50/2016, prevede ora che prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
- Le linee guida ANAC n. 8 prevedono che la stazione appaltante pubblichi sul proprio profilo di committente, per un periodo non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza, un avviso circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore. Diversamente la S:A. procederà all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

PROCEDURE DI GARA

- PROCEDURA APERTA (art. 60)
- PROCEDURA RISTRETIA (art. 61)
- PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)
- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63)
- DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
- PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Non sono una procedura specifica o un tipo di appalto ma strumento consigliato per esigenze consolidate e ripetitive per appalti aggregati

- ACCORDI QUADRO (art. 54)
- SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (art. 55)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO (Art. 63)

QUANDO SI PUO' UTILIZZARE

- a) alcuna offerta o domanda di partecipazione presentata risulta appropriata (non presenta alcuna pertinenza con l'appalto) a seguito di procedura aperta o ristretta con condizioni iniziali non sostanzialmente modificate.
- b) i **lavori, le forniture o i servizi** possono essere forniti **unicamente** da un **determinato operatore** economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione dì un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3. la tutela di diritti esclusivi,
- c) ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili i termini per le procedure ordinarie non possono essere rispettate.
- d) Nel caso di **forniture** è consentita:
 - 1. Prodotti fabbricati a scopo ricerca
 - 2. Consegne complementari per incompatibilità, durata non maggiore di tre anni
 - 3. Fornitura di materie prime quotate
 - 4. Condizioni vantaggiose cessione attività
- e) Ripetizione lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che lavori e servizi siano conformi al progetto a base di gara(limitato al triennio)
- f) Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

• LINEE GUIDA ANAC N. 8 DELIBERA N. 950 DEL 13/09/2017 e COMUNICATO DEL 28.03.2018

(Restano in vigore in quanto il testo del comma 2 dell'art. 213 del Codice non è stato modificato, integrato o abrogato da D.L. 32/2019)

INFUNGIBILITA' ED ESCLUSIVITA'

- L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente.
- L'esclusività attiene, pertanto, ad aspetti giuridici e commerciali.
- In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo.
- L'infungibilità: un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.
- Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso.
- Il Presidente ANAC con comunicazione del 28/03/2018 ha precisato che è opportuno, anche a tutela dei soggetti preposti all'effettuazione delle procedure di acquisto, che le dichiarazioni acquisite dalle strutture proponenti, ovvero da quelle comunque coinvolte nel processo acquisitivo, evidenzino non solo l'indispensabilità di quel determinato farmaco, ma l'impossibilità, allo stato, di utilizzare altri farmaci, in quanto non disponibili sul mercato, non efficaci o non funzionali alle necessità terapeutiche.

LINEA GUIDA ANAC N. 8. IL PERCORSO DA SEGUIRE

(Restano in vigore in quanto il testo del comma 2 dell'art. 213 del Codice non è stato modificato, integrato o abrogato da D.L. 32/2019)

- La stazione appaltante deve acquisire tutte le informazioni disponibili:
 - il comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni
 - consultazione dei cataloghi elettronici del mercato delle altre amministrazioni aggiudicatrici
- Se tale analisi non è soddisfacente, è necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate consultazioni preliminari, per verificare l'effettiva esistenza di più operatori economici
- La S. A. pubblica un avviso sul proprio profilo di committente per un periodo non inferiore a 15 gg

L'avviso indica:

- il fabbisogno che la stazione appaltante intende soddisfare,
- gli strumenti che quest'ultima ha individuato per farvi fronte e i costi attesi,
- la richiesta di indicare eventuali soluzioni alternative,
- la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

CONTRATTI SOTTOSOGLIA ART. 36. LINEA GUIDA N. 4 ANAC DELIBERA 206/2018

(D.L. 32/2019 restano in vigore per 180 gg. dopo approvazione Regolamento)

TIPOLOGIA DI ACQUISTO	PROCEDURA DA SEGUIRE
Affidamento diretto sotto i 40.000 Euro (contratto sotto soglia, art. 36, co 2, lett. a)	Possibile anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici. ANAC suggerisce di acquisire informazioni dal mercato anche perchè nella delibera a contrarre la S.A. deve indicare la procedura che si intende seguire, l'importo massimo stimato dell'affidamento ed i criteri per la selezione degli operatori economici. A tal fine, la S.A. può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
Acquisto previo confronto competitivo dai 40.000 Euro alla soglia europea di € 221.000 (procedura negoziata, art. 36, co. 2, lett. b)	Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La S. A. pubblica. un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico. La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno di almeno cinque operatori, ove esistenti.







acquistinretepa

Forniture specifiche per la Sanità



La categoria ha per oggetto la fornitura di apparecchiature elettromedicali, arredi sanitari, arredi e forniture post mortem,...



attiva dal 07/06/2017 scade il 26/07/2021





Sottocategorie merceologiche



Modalità di acquisto



Ordine minimo

- · Apparecchiature elettromedicali
- Arredi sanitari, arredi e forniture post mortem
- Automezzi ad uso sanitario
- Dispositivi medici
- Farmaci
- Prodotti per l'igiene personale

- Ordine diretto di acquisto (ODA)
- Richiesta di offerta (RDO)
- Trattativa diretta

SIS	TEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (ART. 55)
Quando ci si può avvalere	 Acquisti di uso corrente con caratteristiche come disponibili sul mercato che soddisfano le esigenze delle S.A.
Struttura	■ Diviso in categorie definite di prodotti e servizi
Caratteristiche	 Riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
Procedura	 Ristretta (nella 163/2006 era aperta), interamente elettronica
Bando/Avviso di gara	 natura e quantita' stimata degli acquisti previsti e il periodo di validità dello SDA; il sistema rimane aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.
Termini di ricezione domande di partecipazione	■ Minimo 30 gg. dalla trasmissione del bando
Appalti specifici	■ Potranno essere indetti decorsi almeno 30 gg. dalla data di invio bando GUUE
Termine ricezione offerte	■ Minimo 10 gg. Dalla data di trasmissione dell'invito
SDA aperto per intero periodo	 Valutano le domande entro 10 gg. lavorativi dal loro ricevimento, prorogabili a 15 in casi motivati ed anche oltre purchè durante tale periodo non sia emesso alcun invito a presentare offerte.
Ministero Economia	■ Può avvalersi di Consip per SDAPA per conto delle S.A.



SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA)

Farmaci

8

SCHEDA RIASSUNTIVA

DETTAGLIO

DOCUMENTAZIONE

APPALTI SPECIFICI

Nome del bando: Farmaci

Stato: Bando attivo

Categoria merceologica: Beni e servizi per la sanità

Data pubblicazione: 03/03/2017 08:00

Data di scadenza: 03/03/2021

Categorie di abilitazione: Prodotti farmaceutici

Oggetto dell'iniziativa

Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici (III edizione).

Se sei un Punto ordinante e sei interessato a creare un Appalto specifico per la tua Amministrazione, richiedi il supporto di un esperto selezionando - dopo aver inserito utente e password come PO - il pulsante in basso "Comunicazioni con Consip" e poi "Invia comunicazione".

Estremi di pubblicazione bando


- Pubblicazione su GUUE n. S 47 08/03/2017
- Pubblicazione su GURI n. 30 13/03/2017

ANAC Relazione annuale 2018 Roma 6 GIUGNO 2019

Tabella 7.13 Distribuzione percentuale delle procedure di affidamento, di importo uguale o superiore di € 40.000, per modalità di scelta del contraente e tipo di contratto (2017-2018)

Contratto	Modalità di scelta del	Totale CIG perfezionati			Importo complessivo			
Con	contraente	2017	2018	Δ	2017 (valore in euro)	2018 (valore in euro)	Δ	
	Procedura aperta	12.868	14.557	13,1%	18.977.598.751	21.387.354.957	12,7%	
	Procedura ristretta	802	767	-4,4%	830.109.798	1.836.944.027	121,3%	
	Sistema dinamico di acquisizione	2.286	1.251	- 45,3%	4.088.322.615	1.406.488.684	-65,6%	
Forniture	Procedura negoziata previa pubblicazione del bando	1.324	1.852	39,9%	6.604.135.086	3.359.683.515	-49,1%	
For	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	15.872	17.649	11,2%	17.772.289.704	9.987.860.256	-43,8%	
	Affidamenti diretti	9.902	9.624	-2,8%	1.603.519.167	1.895.153.310	18,2%	
	Altro	2.103	2.114	0,5%	412.542.570	654.381.900	58,6%	
	Totale Forniture	45.157	47.814	5,9%	50.288.517.690	40.527.866.649	-19,4%	
	Totale Lavori	33.590	36.650	9,1%	23.252.589.590	32.052.417.152	37,8%	
	Totale Servizi	57.036	58.297	2,2%	58.822.499.022	66.848.769.999	13,6%	
	Totale	135.783	142.761	5,1%	132.363.606.302	139.429.053.801	5,3%	

Grafico 7.2 Valore complessivo a base di gara delle procedure di affidamento per settore (bandi e inviti di importo superiore a 40.000 euro, tipologia di contratto 2014-2018)



AGENDA

 NUOVI MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BIOSIMILARI

■ IN PARTICOLARE L'ACCORDO QUADRO

ESPERIENZE NELLE REGIONI D'ITALIA

ORIENTAMENTI IN ALCUNE REGIONI D'ITALIA

DIFFERENZE RILEVABILI DAL CONFRONTO ACCORDO QUADRO CODICE vs FINANZIARIA 1/2

D	IGS	50/	²⁰¹⁶ -	- ART	54
D.	LUJ.	JU	ZOIO -	AIN I.	J +

Comma 3-

Le stazioni appaltanti <u>possono</u> concludere accordi quadro. con un solo operatore economico o con più operatori economici
Nel caso di più operatori secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. (da indicare nei documenti di gara).

L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione.

Riaprendo il confronto competitivo se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Legge n. 232/2016- Art. 11 quater D.L. 95/2012

11 quater

- Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) le procedure pubbliche di acquisto <u>devono</u> svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando **i medicinali sono** più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;
- b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
- c) in caso di **scadenza del brevetto** o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
- d) l'ente appaltante è tenuto ad **erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati** con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DIFFERENZE RILEVABILI DAL CONFRONTO ACCORDO QUADRO CODICE vs FINANZIARIA 2/2

	D. LGS. 50/2016 – ART. 54	Legge n. 232/2016- Art. 11 quater D.L. 95/2012	
Comma 11 ter	 Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco 	Comma 11 quater	 L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche

VANTAGGI DELLA SCELTA DI UN ACCORDO QUADRO

- Flessibilita' dei soggetti beneficiari: possibilita' di subire modifiche durante il periodo di efficacia dell'accordo quadro nei limiti di natura quantitativa fissati negli atti di gara (Consiglio di Stato sez. III 21/9/2018 n. 5489).
- Maggiore disponibilità di farmaci per garantire le terapie farmacologiche
- Apertura concorrenziale: i fornitori hanno maggiore garanzia per competere e provocano
 l'abbassamento dei prezzi e rendono sostenibili le nuove terapie innovative
- Mercato più appetibile con stimolo a produrre e commercializzare prodotti simili
- Maggiore sensibilizzazione verso l'adozione di farmaci per la medesima patologia
- Limitazione del rischio di rottura di stock, a fronte del lotto unico
- Minore rischio di ricorsi alla procedura di gara

IL VALORE DA PORRE A BASE D'ASTA



INDAGINE CONOSCITIVA SULLE GARE PER LA FORNITURA DI FARMACI del 2011 occorre tener conto tra gli elementi anche del prezzo ex factory negoziato con AIFA

 Il CIPE afferma che il prezzo contrattato con AIFA rappresenta il parametro di negoziazione degli sconti nelle procedure di acquisto del farmaco.



L'AGCM nella segnalazione AS al Bilancio di previsione 2017 invita quanto meno a prendere come prezzo a base d'asta nell'accordo quadro di biologici quello della **versione generica meno costosa**

- La base d'asta va determinata in base al prezzo di mercato con alcune precisazioni.
- Il Dato di partenza non dovrebbe essere esclusivamente quello di AIFA ma quello di aggiudicazione di altre gare che però non può essere posto a base d'asta così com'è senza una ulteriore valutazione, perché in teoria solo l'impresa aggiudicataria è in grado di sostenerlo.
- IL TAR Napoli con sentenza n. 3600/ 2017 aveva annullato la gara per base d'asta troppo bassa perché si posizionava esattamente sul prezzo più basso di aggiudicazione del medesimo prodotto in recenti gare.
- L'ulteriore valutazione deve consistere in una istruttoria che non deve limitarsi a rilevare i prezzi di aggiudicazione di altre gare, ma anche i prezzi proposti da altri concorrenti non aggiudicatari in quelle gare.
- LA BASE D'ASTA ANDREBBE POSIZIONATA SU UN LIVELLO SUFFICIENTE DA INCLUDERE 2 3 POTENZIALI CONCORRENTI. (TAR Bologna, Sez. II N. 868/2018)

DURATA DEL CONTRATTO



INDAGINE CONOSCITIVA SULLE GARE PER LA FORNITURA DI FARMACI

- L'Autorità manifesta la necessità di definire tempi certi e non eccessivamente elevati al fine di dare maggiore certezza al mercato circa l'effettiva durata contrattuale. In questo modo risulterebbero anche facilitati l'aggiornamento delle specialità medicinali e l'ingresso nel mercato di farmaci generici.
- La durata del contratto si è decisamente ridotta per quei famaci di cui scadono i brevetti: generici e biosimilari.
- L'obbligo normativo introdotto dalla legge di bilancio 2017 di riaprire il confronto competitivo entro 60 giorni dall'immissione in commercio di un farmaco biosimilare contenete lo stesso principio attivo di un farmaco originatore aggiudicato in una gara, comporta una riduzione della durata del contratto.
- Clausole che prevedono la riapertura ogni qualvolta subentra un nuovo biosimilare
- Clausole che prevedono la riapertura ogni qualvolta non c'è un adeguamento del prezzo a fronte di risultanze di mercato migliori
- E' chiaro che la durata del contratto incide anche sulle quotazioni di gara.
- Un contratto valido per un periodo limitato di tempo può prevedere scontistiche maggiori non sostenibili sul lungo periodo a seconda le strategie aziendali, tenendo conto dei rischi di continui switch.
- Da capitolato: Gli importi posti a base di gara, sono stati calcolati tenendo conto dei **prezzi di riferimento ANAC**, ove presenti, dei prezzi ultimi praticati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione ed in base a **verifiche di** 23 **mercato in ambito nazionale.**

RINEGOZIAZIONE CONTRATTI CON POSSIBILITA' DI RECESSO

- A seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati,.
 - A seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'ANAC, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
 - In caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori
 condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle
 forniture in oggetto;
 - Nelle more degli esiti dell'eventuale nuova procedura acquisitiva per scadenza brevettuale ed il Fornitore del farmaco non sia disposto ad adeguare, dal giorno successivo alla pubblicazione della lista di trasparenza da parte dell'AIFA, ovvero dal giorno successivo della commercializzazione del farmaco equivalente, il prezzo della propria offerta almeno al prezzo massimo di cessione al SSN del farmaco equivalente (50% del prezzo al pubblico, IVA esclusa, ovvero al prezzo ex-factory se pertinente).

L'ACCORDO QUADRO: REGOLAMENTAZIONE ASSEGNAZIONE APPALTI SPECIFICI

- L'Accordo Quadro multi-aggiudicatario (L.50/2016 art.54 c.4 let.a) appare lo strumento più idoneo:
 - per mitigare gli acquisti extra-gara nel caso si voglia dare rilevanza al criterio di scelta clinica.
 - permette, inoltre, una riduzione del rischio di creazione di posizioni dominanti.
- E' possibile anche un **approccio misto** prevedendo:
 - per i lotti di più ampio e trasversale consumo un accordo quadro multi-fornitore,
 - mentre per i lotti più specialistici, dedicati a casi clinici particolari di minor consumo, accordo quadro mono-fornitore.

Nel caso di **Accordo quadro multi aggiudicatario** senza rilancio competitivo, si può prevedere:

- Quote di fornitura suddivise tra tutti gli aggiudicatari prevedendo una percentuale maggioritaria garantita al primo classificato al fine di aumentare il confronto concorrenziale tra le ditte partecipanti;
- Una quota di fornitura garantita per il solo primo classificato, lasciando, per la parte residua, al personale medico, la scelta tra le forniture in graduatoria, al fine di rispondere alla particolarità di ciascun caso clinico;
- Nessuna quota di fornitura garantita, lasciando al personale medico, la scelta tra le forniture in graduatoria, al fine di rispondere alla particolarità di ciascun caso clinico. In assenza di specifiche motivazioni cliniche, la fornitura dovrà essere affidata al primo in graduatoria.

25

REGOLAMENTARE MEGLIO L'INGRESSO DI NUOVI FARMACI A BREVETTO SCADUTO

- Nell'approvvigionamento di biologici a brevetto scaduto si possono determinare una sequela di gare: partendo dall'uscita del primo biosimilare che può attivare l'accordo quadro generale di cui all'art. 54 del Codice fino a pervenire, in presenza di tre farmaci + l'originatore, all'accordo speciale di cui alla legge di bilancio 2017 e così per ulteriori ingressi di biosimilari.
- Il susseguirsi di queste gare in conseguenza dell'ingresso di nuovi biosimilari da una parte crea una concorrenza sul mercato e di conseguenza una significativa riduzione dei prezzi, dall'altra costituisce una criticità perché i clinici devono, ad ogni cambio di farmaco informare i pazienti, mentre le farmacie ospedaliere devono gestire più prodotti per lo stesso principio attivo con i rischi che ne possono conseguire.
- Sarebbe auspicabile trovare un modo, a livello nazionale, di normare l'arrivo di questi farmaci, che vengono immessi sul mercato in ordine sparso, scaglionati anche in molti mesi o anni, in modo più ordinato e rispettoso della pratica clinica, fermo restante l'assicurazione di avere una riduzione dei prezzi.
- di definire una strategia di gara (rispetto al momento in cui effettuarla, alla modalità della sua attuazione, alla scelta della base d'asta più opportuna ecc.) che sia efficace rispetto al risparmio e che garantisca il minor disagio organizzativo per i pazienti e per i professionisti coinvolti nella prescrizione e garantire la sostenibilità della fornitura, senza incorrere in rotture di stock.

AGENDA

 NUOVI MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BIOSIMILARI

IN PARTICOLARE L'ACCORDO QUADRO

ESPERIENZE NELLE REGIONI D'ITALIA

ORIENTAMENTI IN ALCUNE REGIONI D'ITALIA



Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Farmaci Biologici per le Pubbliche Amministrazioni – Prima edizione

DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 D.LGS. 50/2016

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Accordo Quadro per la fornitura di Farmaci Biologici per le Pubbliche Amminist	ordo Quadro per la fornitura di Farmaci Biologici per le Pubbliche Amministrazioni – Prima edizione							
CODICE IDENTIFICATIVO	ID SIGEF 1931	SIGEF 1931							
BENEFICIARIO	Amministrazioni	ıministrazioni							
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA	Procedura aperta ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per la stipula	rocedura aperta ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro							
IMPORTO MASSIMO STIMATO	Euro 460.000.000,00 IVA esclusa	Euro 460.000.000,00 IVA esclusa							
DURATA DEL CONTRATTO	Durata dell'Accordo Quadro: 12 mesi Durata degli Appalti Specifici: 12 mesi								
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto ex art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. b) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i								
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Minor prezzo								
	Si, come di seguito rappresentato:								
	Lotti Descrizione	Massimale in euro							
SUDDIVISIONE IN LOTTI	1 Filgrastim	48.000.000,00							
	2 Infliximab	30.000.000,00							
	3 Follitropina alfa	18.000.000,00							
	4 Etanercept	126.000.000,00							
	5 Insulina glargine	55.000.000,00							
	6 Rituximab	63.000.000,00							
	120.000.000,00								
MOTIVAZIONI	Criterio del minor prezzo I prodotti oggetto dell'iniziativa sono prodotti con caratteristiche standardizzat 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.	te e rientrano, quindi, nella previsione di cui :							

VALORIZZAZIONE DEGLI ASPETTI QUALIFICATIVI L'UTILIZZO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

- La mancanza di indicazioni specifiche sui criteri per la valutazione del valore di un prodotto (farmaco) fanno prediligere alle stazioni appaltanti il criterio della convenienza economica.
- Sicuramente il valore del farmaco è determinato dalla capacità terapeutica, probabilmente anche dal costo di acquisto, ma ci sono altri elementi che potrebbero avere un ruolo.
- La valutazione attinente ai singoli parametri di vantaggiosità economica di un prodotto è connessa alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e riguardare aspetti qualitativi, ambientali o sociali coerenti con gli obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire. Sarà pertanto prioritario per la stazione appaltante individuare in concreto i propri obiettivi e determinare l'importanza che viene attribuita agli stessi per poi definire i criteri di valutazione e i pesi da attribuire agli stessi.
- Tali **criteri** dovranno essere idonei ad individuare le caratteristiche migliorative delle offerte dei vari concorrenti e **in linea con le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice**, permettendo quindi un confronto sui profili tecnici dell'offerta.
- Tra tali criteri va ricompresa in primis l'innovazione e tutte le forme che migliorano l'aderenza alla terapia.
- Occorre chiedersi che tipo di rilevanza, impatto, peso possono avere le specificità richieste per raggiungere l'obiettivo indicato dal considerando 92 della nuova direttiva, ed ossia «che consentano di ottenere (alle Amministrazioni aggiudicatrici) forniture di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità

UMBRIA SALUTE

SERVIZI

CRAS

BANDI E GARE

L'AZIENDA INFORMA

SOCIETÀ TRASPARENTE

PRIVACY

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI ONCOLOGICI AD USO ENDOVENOSO E DEI FARMACI BIOLOGICI SOMATROPINA E TRASTUZUMAB ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. COD. GARA ANAC 7410762.

DATA PUBBLICAZIONE 19/04/2019


SCADENZA 27/05/2019

- Fornitura di Farmaci oncologici vari (lotti dal N.1 al N.23): aggiudicazione ad unico fornitore. Qualità prezzo
- Fornitura del principio attivo somatropina (lotto N.24): aggiudicazione accordo quadro multifornitore Qualità prezzo
- Fornitura del principio attivo trastuzumab (lotto N.25): aggiudicazione accordo quadro multifornitore, minor prezzo

EVOLUZIONE GARE/PREZZO PRINCIPIO ATTIVO ADALIMUMAB

Soggetto Aggregatore	SCR PIEMONT E	ESTAR TOSCAN A	ESTAR TOSCAN A 2019	CUC SICILIA	SO.RE.SA	UMBRIA SALUTE	EGAS F.V.G.	A.LI.SA LIGURIA	ARCA	INTERC ENT ER
Regioni interessate	Piemonte, Valle D'Aosta, Sardegna, Veneto e Lazio	Toscana	Toscana	Sicilia	Campania	Umbria	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Lombardia	Emilia Romagna
Procedura utilizzata	Procedura aperta. Lotto unico	Accordo quadro		Procedura negoziata	Procedura aperta. Lotto unico	Accordo quadro	Accordo quadro	Accordo quadro	Accordo Quadro	Accordo quadro
Base d'asta	299,00	146,00	66,00	299,00		298,7			75,60	240,00
Prezzo offerto ABBVIE	386,955	260,00		260,25677		270,00	260,00	260,00		
Prezzo offerto Amgen Rinegoziato a 75,60 (dic. 19)	146,720	327,88		78,07703	75,60	78,00	320,00	106,00	75,60	75,61007
Prezzo offerto Biogen	184,63	85,00		80,07901		172,63	133,36	75,12	63,20	60,03
Prezzo offerto Sandoz									62,13	63,5055

PREZZO ALIMUMAB RISULTATO NELLE VARIE GARE ESPERITE



STAZIONI APPALTANTI

Serie 1 Lineare (Serie 1)

AGENDA

 NUOVI MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BIOSIMILARI

■ IN PARTICOLARE L'ACCORDO QUADRO

ESPERIENZE NELLE REGIONI D'ITALIA

ORIENTAMENTI IN ALCUNE REGIONI D'ITALIA



ACCORDO QUADRO SOMATROPINA APPALTO SPECIFICO N. 4

Accordo quadro multifornitore: art. 54, co. 4, lett. c) del Codice

SOMATROPINA



76,31 % Specialità medicinali a maggior costo 23,69% Specialità medicinali a minor costo

AZIENDA	FARMACO	QUOTE MERCATO 2018	PREZZO ACQUISTO 2018	PREZZO CLASSIFI NE A. Q		AZIENDE NON PARTECIPANTI O FUORI PREZZO
IPSEN	NUTROPINAQ (ORIGINATOR)	5%	18,83	1°	13,39	
SANDOZ	OMNITROPE (BIOSIMILARE)	24%	14,58	2°	13,50	
NOVO NORDISK	NORDITROPIN (ORIGINATOR)	12%	20,56	3°	14,23	
PFIZER ITALIA	SAIZEN (ORIGINATOR)	24%	24,85			Maggiore base asta
PFIZER ITALIA	GENOTROPIN (ORIGINATOR)	17%	23,76			Non ha partecipato
ELI LILLY ITALIA	HUMATROPE (ORIGINATOR)	14%	18,82			Non ha partecipato
FERRING	ZOMACTON (ORIGINATOR)	3%	25,95			Maggiore base asta

Regione Puglia - Deliberazione di Giunta Regionale 15.02.2019, n. 276

Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di Somatropina.

- Evidenzia che le disposizioni di cui alla D.G.R. 216/2014 sono state recepite in minima parte recepite da parte dai Centri.
- Disporre che i medici prescrittori si attengano al rispetto delle limitazioni prescrittive di cui alla Nota AIFA n. 39;
- I farmaci a base di Somatropina risultanti quali "Vincitori" in graduatoria, in ordine di minor prezzo di acquisto offerto in sede di gara, sono rappresentati da: a) NutropinAq (1°classificato), b) Omnitrope (2° classificato), c) Norditropin (3° classificato) rappresentano pertanto le scelte terapeutiche con il miglior rapporto di costo/efficacia;
- i Centri autorizzati dalla Regione alla prescrizione di ormone della crescita conformino i loro comportamenti prescrittivi prioritariamente all'utilizzo del farmaco a minor costo posizionato al primo posto (NutropinAq) nella graduatoria dei "vincitori" dell'Accordo Quadro ovvero, in caso di documentata motivazione clinica (da riportare sul Piano Terapeutico informatizzato Edotto) che ne giustifichi la scelta in deroga, all'utilizzo di altro farmaco a basso costo tra quelli posizionati al secondo (Omnitrope) o al terzo posto (Norditropin);
- di disporre che eventuali prescrizioni relative ad altre specialità medicinali a base di Somatropina disponibili in commercio e differenti dai vincitori dell'Accordo Quadro regionale (Zomacton, Saizen, Genotropin e Humatrope), siano riservate da parte dei medici operanti presso i Centri autorizzati dalla Regione Puglia esclusivamente a garantire la continuità terapeutica per gli assistiti già in trattamento; in tali casi, comunque, resta ferma la necessità, da parte dei medici prescrittori, di tenere in debita considerazione le indicazioni emesse dall'AIFA nel "nuovo Position Paper sui biosimilari" e valutare l'opportunità di attuare sotto controllo medico, nei pazienti già in trattamento con farmaci ad alto costo lo switch terapeutico verso quelli a minor costo tra i "vincitori" dell' A. Q. .
- di disporre quale obiettivo per l'anno 2019 per i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR, il raggiungimento di un grado di utilizzo dei farmaci a basso costo dell'A. Q. non inferiore al 70% sul consumo totale rilevato per lo stesso principio attivo nel canale della distribuzione Diretta.

GLI INTERVENTI REGIONALI SU RITUXIMAB E TRASTUZUMAB: REGIONE PUGLIA DGR 26 FEBBRAIO 2019 N. 356

• RITUXIMAB consumo 81,83% Originatore MABTHERA 18,17% Biosimilare a minor costo

• TRASTUZUMAB CONSUMO 99,8 Originatore HERCEPTIN 0,02 Biosimilare a minor costo

GARA FARMACO	VINCITORI	Sconto	POTENZIALE RISPARMIO ANNUO
RITUXIMAB	1° Classificato TRUXIMA Flc 150 mg € 110,00 + IVA, 500 mg € 550,00 + IVA 2° Classificato RIXATHON Flc 150 mg + IVA, 500 mg € 590,00 + IVA	50%	3.500.000
TRASTUZU MAB	1° Classificato ONTRUZANT prezzo per mg € 0,87 2° Classificato KANJINTI prezzo per mg € 1,02	65%	11.500.000

Nota: Il fornitore del farmaco originatore non ha partecipato a nessuno dei due lotti.

LE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA SU RITUXIMAB E TRASTUZUMAB:

- Per i tutti i nuovi pazienti (naive) da avviare al trattamento con Rituximab e Trastuzumab, i medici dei Centri prescrittori autorizzati dalla Regione, cui oltre alla scelta del trattamento è affidato anche il compito di contribuire ad un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario, conformino i loro comportamenti prescrittivi prioritariamente all' utilizzo del farmaco a minor costo posizionato al primo posto nelle rispettive graduatorie dei "vincitori" degli Accordi Quadro indetti da Innovapuglia ovvero, in caso di documentata motivazione clinica (Allegato B) che ne giustifichi la scelta in deroga, all'utilizzo di altro farmaco a basso costo posizionato al secondo posto nella graduatoria dei "vincitori" degli Accordi Quadro regionali indetti da Innovapuglia.
- Eventuali prescrizioni relative alle altre specialità medicinali a base di Riruximab Originator (MABTHERA nella formulazione endovena) e Trastuzumab Originator (HERCEPTIN), tenuto conto dei costi sensibilmente maggiori, siano riservate esclusivamente a garantire la continuità terapeutica per gli assistiti già in trattamento e che vengano effettuate obbligatoriamente sull'apposito modulo informatizzato di richiesta motivata personalizzata, di cui all'Allegato B,; in tali casi, comunque, resta ferma la necessità, da parte dei medici prescrittori, di tenere in debita considerazione le indicazioni emesse dall'AIFA nel "nuovo Position Paper sui biosimilari" in merito all'intercambiabilità dei farmaci e, per l'effetto, valutare l'opportunità di attuare sotto controllo medico, lo switch terapeutico verso i farmaci Biosimilari a minor costo tra i relativi "vincitori" degli Accordi Quadro regionali;
- Eventuali prescrizioni relative a farmaci a base di Rituximab e Trastuzumab Originator (MABTHERA HERCEPTIN) nella formulazione farmaceutica sottocutanea, vanno riservate esclusivamente alla gestione di pochi e rari casi specifici in cui, per motivate condizioni cliniche del paziente, non risulti possibile ricorrere alla formulazione infusionale endovenosa del biosimilare vincitore dell'Accordo Quadro regionale con giustificazione previo utilizzo dell' Allegato B,.

MODULO DI RICHIESTA MOTIVATA PERSONALIZZATA PER L' UTILIZZO IN DEROGA DI RITUXIMAB ORIGINATOR (MABTHERA) O DI ALTRO BIOSIMILARE NON VINCITORE DELL'ACCORDO QUADRO REGIONALE

Allegato "B"

Cognome e Nome Paziente	\$T	
Sesso Paziente (M/F):	Data di nascita paziente .	Peso paziente
U. O. Richiedente	Medico proscrittore	e nº cartella clinica
		DELLA SCELTA A MAGGIOR COSTO IN E DELL' ACCORDO QUADRO REGIONALE l'indicazione
	imilare diverso dal 1º Vincitore zione clinica che giustifichi la scelta in	dell'Accordo Quadro Regionale (specificare deroga a maggior costo):
☐ continuità terapeutica per Vincitore dell'Accordo Quadro		Originator che con altro Biosimilare diverso dal 1°
	e sottocute del farmaco Originator per tifichi la scelta in deroga a maggior cos	<u>r pazienti <i>naive</i></u> (specificare obbligatoriamente la sto):

Indicazione terapeutica LINFOMA NON-HODGKIN (LNH) Trattamento di pazienti affetti da Linfoma Follicolare al III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione con chemioterapia. ☐ Terapia di mantenimento per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione. In monoterapia per il trattamento di pazienti con Linfoma Follicolare al III-IV stadio che sono chemio resistenti o che sono alla loro seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia (indicazione autorizzata in scheda tecnica solo per la formulazione endovena ma non per quella sottocutanea); ☐ Trattamento di pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione con chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, predniscne) LEUCEMIA LINFATICA CRONICA -LLC-(indicazione autorizzata solo per formulazione endovena ma non per quella sottocutanea) ☐ In associazione a chemioterapia per il trattamento di pazienti con Leucemia Linfatica Cronica (LLC) precedentemente non trattata e reciciva/refrattaria (n.b. sono disponibili solo dati limitati sull'efficacia e la sicurezza per pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso Mabthera, o per pazienti refrattari ad un trattamento precedente con Mabthera più chemisterapia.) ARTRITE REUMATOIDE (AR) (indicazione autorizzata solo per formulazione endovena ma non per quella sottocutanea) ☐ In associazione a Metotrexato è indicato per il trattamento dell'Artrite Reumatoide attiva di grado severo in pazienti adulti che hanno mostrato un'inadeguata risposta o un'intolleranza ad altri farmaci amireumatici modificanti la malattia (DMARDS), comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF). GRANULOMATOSI CON POLIANGITE E POLIANGITE MICROSCOPICA (indicazione autorizzata solo per formulazione endovena ma non per quella sottocutanea) In associazione con glucocorticoidi per il trattamento di pazienti adulti con granulematosi con poliangite (di Wegener) (GPA) e poliangite microscopica (MPA) attiva di grado severo. Dosaggio prescritto: Posologia prescritta: Timbro e firma del Medico richiedente Data richiesta

OLD THE RESIDENCE AND THE SOCIETY



- L'ordinanza n. 492 del 22 novembre 2018 con la quale il Tar del Piemonte ha salvaguardato la libertà di prescrizione del medico.
- L'ordinanza è arrivata in seguito alla decisione della **Società italiana di Reumatologia (Sir)** di presentare ricorso contro la decisione di cinque regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Lazio, Sardegna e Veneto) di unirsi per la gara d'acquisto di un farmaco biosimilare (ADALIMUMAB) per la cura di alcune gravi malattie reumatologiche (tra cui artrite reumatoide e artrite psoriasica).
- Anche se il ricorso è stato respinto è stato contrastato un tentativo di monopolio inaccettabile.
- Questo è stato reso possibile grazie alla decisione dello scorso 20 novembre, proprio il giorno prima della discussione in aula, delle Regioni coinvolte di destinare una quota per l'acquisto del farmaco originator.
- Il provvedimento, se non modificato, avrebbe imposto ai medici di utilizzare un unico farmaco per il trattamento di patologie serie ed invalidanti.
- Di fronte ad un'ampia varietà di casi da affrontare non può essere sufficiente una sola tipologia di farmaco.

GLI INTERVENTI DELLA REGIONE TOSCANA GESTIONE DEGLI ORDINI DI FARMACI DGR 26 FEBBRAIO 2018 N. 194

- Le Aziende sanitarie regionali non possono ordinare in proprio prodotti appartenenti alle categorie di competenza ESTAR.
- Le Aziende sanitarie regionali non possono richiedere e utilizzare prodotti diversi da quelli aggiudicati.
- Tutte le richieste di acquisizione di farmaci diversi da quelli aggiudicati devono essere inserite a cura delle farmacie aziendali di riferimento nel "Portale ESTAR Richiesta nuovi prodotti" secondo le proprie procedure interne. Le richieste inserite nel portale sono valutate dal Settore Politiche del farmaco ed appropriatezza, avvalendosi delle competenze dell'Organismo Toscano per il Governo Clinico (OTGC) ed il Gruppo HTA di Estar.
- La valutazione sarà improntata sulle politiche di governance della spesa e della sostenibilità dell'assistenza farmaceutica regionale, limitando la variabilità geografica nell'assistenza regionale.
- L'esito della valutazione viene reso disponibile al Centro richiedente sempre attraverso lo strumento informatico di ESTAR.
- In caso di positivo riscontro è cura del Settore Politiche del farmaco ed appropriatezza inoltrare ad ESTAR l'autorizzazione per l'acquisizione del prodotto non aggiudicato. ESTAR provvede ad acquisire il prodotto non aggiudicato e a renderlo visibile e richiedibile, nel più breve tempo possibile.



TAR Toscana sentenza n. 400 del 21/03/2019 Accoglie ricorso Roche contro DGR n. 194/2018

MOTIVI DI RICORSO:

MOTIVAZIONE TAR ACCOGLIE RICORSO

Roche contro la Regione Ricorso fondato. impone • Toscana che l'utilizzo esclusivo di farmaci aggiudicati, per prodotti diversi richiesta autorizzazione dal Settore Politiche del Farmaco ed appropriatezza che si avvale delle competenze dell'OTGC e del Gruppo HTA di Estar all'esito di valutazione basata aspetti meramente • economici e preordinata ad obiettivi di della contenimento spesa.

Richiamo art. 15, comma 11quater D.L. 95/2012 che non consente la sostituibilità automatica.

- in primo luogo censurabile la circostanza che la Regione Toscana non abbia tenuto conto delle peculiarità dei farmaci biologici e abbia dettato una disciplina uniforme senza distinguere tra farmaci biologici o di sintesi:
- la peculiarità della base biologica determina che non vi sia automatica sostituibilità tra gli stessi, neppure tra l'originator e i suoi biosimilari(art. 15, comma 11 quater D.L. 95/2012.
- la giurisprudenza ammette con riferimento ai farmaci biologici è possibile che la Regione eserciti, nell'ambito di politiche di razionalizzazione della spesa farmaceutica, una funzione di orientamento nei confronti dei medici prescrittori, permane tuttavia un "limite invalicabile" che è dato dall'autonomia decisionale del medico nella prescrizione di un farmaco, sotto il profilo dell'appropriatezza terapeutica, che si qualifica in particolare in presenza di pazienti che abbiano iniziato la cura con un farmaco biologico, per i quali si impone l'esigenza di garantire la continuità terapeutica (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018, n. 2821; TAR Torino, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 217);
- L'applicazione della previsione regionale comporta che anche la richiesta medica di acquisito di un farmaco biologico originator, ancorché motivata dall'esigenza di continuità terapeutica dovrebbe essere sottoposta alla valutazione amministrativa dell'organo regionale e sulla base di valutazione improntata sulle politiche di governance della spesa e della sostenibilità dell'assistenza farmaceutica regionale", vuol dire proprio negare quella centralità della valutazione medica e appropriatezza terapeutica. Risulta illegittima la previsione di un meccanismo autorizzatorio che àncora l'acquisto in deroga di farmaco biologico non aggiudicato, non già alla valutazione medica di appropriatezza di cura e di garanzia della continuità terapeutica, bensì esclusivamente a valutazione di carattere economico.



Regione Toscana si adegua con la DGR n. 457 del 1/4/2019 alla sentenza TAR Toscana n. 400/2019

MOTIVI

DECISIONI ASSUNTE

TAR ha rilevato che"risulta illegittima la previsione di un meccanis mo autorizzat orio ancorato esclusivam ente a valutazion e di carattere economico

- Qualora si presenti sul mercato il biosimilare di un farmaco biologico originator, ESTAR ne bandisce immediatamente una procedura di acquisto secondo la normativa vigente.
- All'interno delle Aziende Sanitarie sia i pazienti naive che i pazienti in terapia con il farmaco "originator" riceveranno il nuovo farmaco "biosimilare", se aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, salvo diversa documentata indicazione da parte del medico prescrittore, cui spetta sempre la decisione finale, non essendo consentita la sostituibilità automatica da parte del farmacista.
- Nei casi in cui il medico prescrittore ritenga opportuno continuare ad utilizzare il farmaco "originator" e comunque non aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, dovrà **predisporre una sintetica ma esaustiva relazione che documenti le ragioni cliniche** che rendono necessaria la somministrazione del farmaco non aggiudicatario di gara rispetto al farmaco aggiudicatario.

La relazione dovrà essere incentrata principalmente secondo le seguenti motivazioni:

- il valore terapeutico aggiunto rispetto alle nuova terapia biosimilare già aggiudicata;
- la qualità delle prove, ovvero la robustezza degli studi clinici a supporto della decisione clinica;
- l'impatto economico della terapia rispetto alle terapie già contrattualizzata/aggiudicata.

Tale documentazione dovrà essere inviata, dal medico prescrittore, al servizio farmaceutico di competenza del paziente, il quale la trasmetterà immediatamente al Settore Politiche del farmaco ed appropriatezza della Regione Toscana. Il servizio farmaceutico aziendale di competenza provvederà all'approvvigionamento del farmaco non aggiudicato nel più breve tempo possibile. Il Settore Politiche del farmaco e dispositivi, avvalendosi delle competenze del gruppo regionale HTA e della CTR, provvederà ad un'analisi delle informazioni riportate nelle relazioni cliniche inviate dai servizi farmaceutici aziendali. Predisporrà periodicamente dei report di valutazione che saranno oggetto di discussione con i medici prescrittori.



PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE

LOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	PREZZO A BASE D'ASTA	IMPORTO 19 MESI	EVENTUALE PROROGA 6 MESI	TOTALE
1	ADALIMUMAB penna/siringa	66,00	5.225.022,00	1.650.000,00	6.875.022,00
2	INFLIXIMAB fiala	99,00	3.098.898,00	978.615,00	4.077.513,00
3	ENOXOPARINA SODICA UI	0,00031	11.219.347,00	3.542.951,56	14.762.298,56
4	FOLLITROPINA ALFA UI	0,1795	1.605.124,00	506.881,08	2.112.005,08

- Destinatari dell'Accordo quadro stipulato dal soggetto Aggregatore sono ESTAR e gli Enti del Servizio Sanitario Toscano.
- La stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende di riferimento
- Eventuali estensioni/integrazioni dei singoli contratti attuativi sono consentite, durante il periodo di vigenza della
 accordo quadro multifornitore, da parte di ciascuna amministrazione contraente interessata sempre entro il limite
 massimo dell'importo previsto dall' accordo quadro multifornitore per il lotto/i di riferimento,



Regione Toscana



PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE

Soggetto Aggregatore

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

- Per ogni lotto viene stipulato un Accordo quadro con tutti gli operatori economici che presentano offerte valide.
- Ai fini della stipula dei contratti specifici i primi tre operatori economici presenti in graduatoria sono considerati Fornitori Vincitori, gli altri Fornitori Accreditati.
- Gli aggiudicatari sono tre per ogni singolo lotto.
- La scelta dell'operatore economico tra i primi tre presenti in graduatoria presso cui ordinare i prodotti indicati nei contratti specifici avverrà comunque sulla base delle esigenze terapeutiche individuate dai medici prescrittori e dalle aziende secondo le rispettive competenze.
- La continuità terapeutica verrà garantita a prescindere dalla classifica in graduatoria.
- Nel caso in cui per esigenze di continuità terapeutica ESTAR e/o le Aziende Sanitarie necessitino di altre molecole non risultate aggiudicatarie (nei primi tre) ma presenti nella graduatoria di gara, ESTAR procederà all' acquisto al prezzo indicato in sede di gara alle condizioni di cui al presente capitolato
- L'amministrazione contraente procede a stipulare contratti attuativi direttamente sotto forma di Ordinativi di fornitura.



Regione Toscana



PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE

Soggetto Aggregatore

REMISSIONE IN GARA

- Successivamente alla prima richiesta di offerta, il Soggetto Aggregatore si riserva di rimettere a gara i principi attivi oggetto del presente accordo quadro nei casi sotto riportati:
 - Scadenza di brevetto,
 - Uscita di prodotto equivalente o biosimilare,
 - Nuova equivalenza AIFA
 - Co-marketing (per prodotti ancora coperti da brevetto)
 - Indicazioni regionali/nazionali
- Espletata la nuova procedura ed ottenuto un risultato migliorativo rispetto alle preesistenti condizioni economiche, si procederà al recesso dall'Accordo quadro e dai relativi contratti attuativi. Fino a tale data il fornitore aggiudicatario dovrà continuare la fornitura.



Regione Toscana



PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE

Soggetto Aggregatore

REVISIONE PREZZI

- Il Soggetto Aggregatore si riserva comunque la facoltà di applicare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 106, comma 11 del codice dei contratti nei seguenti casi:
 - quando tra il primo e gli altri due aggiudicatari (secondo e terzo) vi sia una differenza di prezzo superiore al 10%
 - nel corso dell' accordo quadro in caso di disponibilità sul mercato di un ulteriore prodotto biosimilare e/o copia con nuovo prezzo al pubblico/ex factory negoziato con AIFA anche tenendo conto di eventuali sconti confidenziali, inferiori a quello più basso offerto da un fornitore nell' ambito dell' accordo quadro, tutti i fornitori selezionati nell' ambito dell' accordo quadro dovranno ridurre il proprio prezzo di aggiudicazione di un importo pari alla differenza tra il prezzo più basso fra quelli aggiudicati nell' accordo quadro e il prezzo ex factory del nuovo prodotto biosimilare e/o copia entrato in commercio e concordato con AIFA, tenendo conto anche di eventuali sconti confidenziali
 - nel corso dell' accordo quadro il prezzo di aggiudicazione degli aggiudicatari dell' accordo quadro non risulti più in linea con il prezzo di mercato (differenze superiori al 10%)

Studi e Analisi



Farmaceutica. Primo trimestre in calo: arretrano brand off patent, equivalenti avanti piano, esplodono i biosimilari.

Dati del Rapporto Assogenerici su dati IQVIA

Biosimilari: Grande balzo in avanti delle dodici molecole in commercio (Enoxaparina, Epoetine, Etanercept, Filgrastim, Follitropina alfa, Infliximab, Insulina glargine, Rituximab, Somatropina, Insulina Lispo, Trastuzumab e Adalimumab biosimilari) hanno assorbito il 26% dei consumi nazionali a volumi (17% il dato consolidato 2018) contro il 74% detenuto dai corrispondenti originator. Su base annua, tra il primo trimestre 2018 e il primo trimestre 2019 il consumo dei biosimilari risulta in crescita del 143,4%, al netto dei nuovi principi attivi biosimilari lanciati a partire dal marzo 2018.

In quattro casi i biosimilari hanno quasi completamente saturato il mercato di riferimento sostituendosi al biologico originatore: Filgrastim, i cui 5 biosimilari in commercio (dal 2009) assorbono il 95,92% del mercato a volumi (93% a valori); seguono le Epoetine biosimilari, che concentrano l'82,68% del mercato di riferimento a volumi (71,58% a valori).

Ancora più brillante la performance di altre due molecole: Infliximab biosimilare - in commercio dal febbraio 2015 – che totalizza l'82,59% del mercato a volumi (66,66% a valori) e Rituximab - in versione biosimilare dal luglio 2017 – che assorbe l'82,06% del mercato di riferimento 56,69% a valori.

Adalimumab (biosimilare marzo 2018) concentra già il **32,74%** a volumi (9,14% a valori). **Trastuzumab** (commercializzato dal settembre 2018), quota il **24,40%** del mercato a volumi (17,69% a valori).

A livello regionale: il maggior consumo di biosimilari sono la Valle d'Aosta e il Piemonte (60,02%). Seguono Toscana (42,05%), Emilia Romagna (38,92%) e Marche (36,99%). All'opposto, Umbria (5,31%), Puglia (11,23%) e Campania (13,91%).

